




## PROVINCIA DI VERCELLI

Formazione - Lavoro e Politiche Sociali -  
Cultura - Turismo - Energia - V.I.A.- Istruzione

UFFICIO Energia e Impianti Energetici



Atto N. 1967

N. Mecc. PDET-1985-2012 del 16/07/2012

del 16 / 7 / 2012

**Oggetto: D.Lgs 387/2003 art.12 e s.m.i. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di Impianto fotovoltaico da 98 kWp a terra da situarsi su canale di derivazione esistente denominato Brunenga - loc. Cascina Castelnuovo, Santhia' (VC) - fg. 10 mappale n.84 del N.C.T., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in capo a ELECTRA snc di Bona Pier Carlo & C. con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT).**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

In data **18 agosto 2011** la **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.**, con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT), ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di realizzazione dell' "Impianto fotovoltaico da 98 kWp a terra" da situarsi su canale di derivazione esistente denominato Brunenga – Località Cascina Castelnuovo, Santhià (VC) – fg.10 mappale n. 84 del N.C.T., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.

La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni dalla data della presentazione della domanda, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 28/2011, salvo interruzione dei termini.

In allegato all'istanza, in data 18.08.2011 (protocollo in arrivo n. 0073499/000 del 22.08.2011), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.

Il Progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico "Grid-Connected" in Comune di Santhià, posato sul canale di derivazione esistente della centralina "Brunenga" di potenza di picco di 98,00 kWp. L'impianto in progetto sarà realizzato con posizionamento di moduli fotovoltaici su strutture fisse, ancorate alle sponde in c.a. del canale. Il territorio oggetto di indagine è soggetto a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 in quanto si evince dal PRGI del Comune di Santhià che il sedime del Canale di derivazione della centrale "Brunenga" è in zona boschiva.

L'impianto, ubicato nel Comune di Santhià – canale di derivazione denominato Brunenga, loc. Cascina Castelnovo; su terreni censiti al foglio Fg. 10 mappale 84 del N.C.T..

L' "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al Progetto approvato, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti il Permesso a Costruire in capo al Comune di Crescentino. Il Comune, nell'ambito della procedura autorizzativa dovrà fornire all'Autorità Procedente tutte le condizioni tecnico-amministrative cui dovrà attenersi la Ditta Proponente per la realizzazione di tutte le opere relative all'impianto previste nel Progetto.

Si ricorda che il progetto è stato escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale con determina n. 3243 del 15.11.2010.

Con nota n. 0080133 del 13.09.2012 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 28.09.2012.

Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza e tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati, si è ritenuto che la Ditta Proponente dovesse provvedere a trasmettere documentazione integrativa entro 30 giorni dall'invio del verbale, salvo motivate proroghe.

Con nota n.107571 del 12.12.2011 il Verbale della Conferenza dei Servizi del 28.09.2011 è stato trasmesso tramite PEC alla Ditta Proponente e a tutti gli enti convocati.

In data 21.02.2012, prot in arrivo n. 0015518/000, la ditta proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa richiesta dalla conferenza dei servizi del 28.09.2011 :

- Progetto delle opere di mitigazione (Tav.1 Integ. e Tav.2 Integ.)
- Piano di Dismissione dell'impianto Fotovoltaico
- Relazione Tecnica Integrativa
- Certificato di Destinazione Urbanistica
- Accettazione del preventivo per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione
- Dichiarazione di impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino.

I termini del procedimento sono ripartiti dal 21.02.2012 e con nota 0021614 del 13.03.2012 è stata indetta la seconda conferenza dei servizi per il giorno 04.04.2012

Con nota del 03.04.2012 pervenuta via fax, la ditta Proponente ha chiesto un'ulteriore proroga della sospensione del procedimento che è stata concessa per un periodo di 30 gg con nota n. 0028161 del 03.04.2012 dalla Provincia. Con medesima nota è stata rinviata la Conferenza dei Servizi al 03.05.2012.

La Conferenza dei Servizi del 03.05.2012 preso atto del parere del Servizio Energia inserito nella relazione tecnica datata MAGGIO 2012, ha stabilito che, prima del rilascio dell'autorizzazione, il Proponente deve:

- Presentare dichiarazione in cui si attesti che l'impianto in progetto non necessita del Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico in riferimento al punto 6 – Iter Autorizzativo del Preventivo ENEL precedentemente presentato ed accettato;
- Presentare aggiornamento della stima dei costi dismissivi, presentazione dei costi unitari e quantitativi da smaltire.

quindi, sulla base di quanto emerso nella riunione, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata Maggio 2012, ha ritenuto che l'impianto proposto possa essere autorizzato e ha proposto l'adozione del provvedimento conseguente di "Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., per il Progetto presentato in data 18.08.2011, così come integrato in data 21.02.2012, dalla **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.**, con sede legale in Strada

Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT), subordinatamente a tutte le prescrizioni individuate in sede di Conferenza tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata Maggio 2012.

Il verbale della Conferenza del 03.05.2012 è stato inviato alla Ditta Proponente unitamente a tutti gli allegati il 0035471 n. prot. 07.05.2012;

Il proponente in data 07.05.2012 con nota prot. 35486 ha presentato tramite PEC l'aggiornamento della stima dei costi di dismissione impianto richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 03.05.2012.

Il proponente in data 20.06.2012 con nota PEC n. 49859 del 20.06.2012 ha comunicato che il progetto in oggetto non è soggetto al rilascio del NULLA OSTA del Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento anche a quanto affermato dal preventivo ENEL al capitolo 6.

La documentazione presentata

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, datata 18.08.2011, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Domanda in carta legale
- Documentazione amministrativa:
  - Fascicolo "storico società di persone";
  - Dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dal Tribunale – Sezione fallimentare;
  - Copia del documento di identità di Pier Carlo Maria Bona, legale rappresentante della Società Proponente;
  - Organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;
  - Certificato Camera di Commercio recante dicitura antimafia;
  - Bonifico pagamento spese di istruttoria;
  - Comunicazione di inizio lavori (prot 0069342/000 del 5.8.2011)
- Progetto (i documenti sono firmati dal proponente e dai Progettisti):
  - Relazione tecnica (datata 15.06.2011);
  - Relazione di impatto acustico (datata 15.06.2011);
  - Allegati alla Relazione Tecnica (datata 15.06.2011):
    - Allegato 1: Nulla Osta della Coutenza Canali Cavour;
    - Allegato 2: Preventivo di concessione alla rete BT di Enel distribuzione (TO285175);
    - Allegato 3: Verifica di stabilità delle sponde alle quali verranno ancorate le strutture fisse dei moduli;
    - Allegato 4: Perizia tecnica di verifica del livello della falda superficiale nella zona di intervento;
    - Allegato 5: Piano di gestione delle emergenze in fase di cantiere;
    - Allegato 6: Assenso Confinante;
    - Allegato 7: Atto di acquisto del canale;
  - Relazione Paesaggistica (datata 15.06.2011);
  - Planimetrie:
    - Inquadramento Territoriale (datato 15.6.2011);
    - Pianta e Sezioni (datata 15.06.2011);
    - Carta della Viabilità (datata 15.06.2011);
    - Documentazione fotografica (datata 15.06.2011);
    - Foto Panoramiche – Cascine Storiche (datata 15.06.2011).

Documentazione presentata dal Proponente in base alle richieste della conferenza dei Servizi del 28.09.2011 in data 21.02.2012 con nota prot. in arrivo n. 15518

- Progetto delle opere di mitigazione (Tav.1 Integ. e Tav.2 Integ.)
- Piano di Dismissione dell'impianto Fotovoltaico
- Relazione Tecnica Integrativa
- Certificato di Destinazione Urbanistica
- Accettazione del preventivo per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione (TO285175) datata 05.09.2011;

Documentazione presentata dal Proponente in base alle richieste della conferenza dei Servizi del 03.05.2012 in data 07.05.2012 con nota prot. in arrivo n. 35486.

- Aggiornamento Piano dismissione
- Dichiarazione di impegno alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino datata 04.05.2012

In data 20.06.2012 con nota PEC n. 49859 del 20.06.2012 la ditta ha dichiarato che le opere in oggetto non necessitano di rilascio del NULLA OSTA del Ministero dello Sviluppo Economico.

Evidenziato che:

il D.Lgs. n.387/2006, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Dato atto che:

- Con nota del 10.05.2012, pervenuta per email, il Servizio Pianificazione della Provincia dichiara che in riferimento alla documentazione integrativa trasmessa, si ritiene, la stessa, rispondente a quanto richiesto precedentemente, in relazione agli aspetti di mitigazione e di inserimento paesaggistico dell'impianto;
- Con non nota n. 5309 del 15.03.2012 la Regione Piemonte – Direzione Ambiente – ha comunicato che il progetto non è da assoggettare alla procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della L.R. 19/09;
- Con nota n. 84 del 15.02.2012 la Coutenza Canali Cavour conferma la disponibilità alla stipula di una concessione per l'utilizzo dell'area;
- Il Comune di Santhià ha ribadito il proprio parere favorevole come verbalizzato nella Conferenza dei Servizi del 3.05.2012;
- Enel spa ha trasmesso le proprie valutazione positive con nota pervenuta in posta elettronica certificata il 27.09.2011 al n. 84485;
- Il Servizio Difesa del Suolo della Provincia ha espresso parere favorevole come verbalizzato nella Conferenza del 28.09.2011

Ricordati i seguenti pareri che contengono prescrizioni:

- Note n. 3165/PV del 30.03.2012 e n. 3617 del 13.04.2012 del Ministero dell'Interno – **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** con le quali si comunica che l'attività di che trattasi non risulta soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e richiama

l'osservanza della normativa impiantistica specifica nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- Nota n. 8941 del 5 aprile 2012 della **Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici**: parere favorevole con prescrizioni
- Nota n. 12332 del 05.04.2012 della **Regione Piemonte – Settore valorizzazione del Paesaggio**, che esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 con prescrizioni;
- Nota n. 3375 del 29.03.2012 della **Soprintendenza dei Beni Archeologici** che attesta sui terreni in epigrafe non gravano provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.M. 10.09.2010, art. 13.3, ed esprime parere favorevole con prescrizioni;
- Nota n. A5903 pervenuta per FAX il 23.09.2011 dell'**Agenzia delle Dogane** che indica le prescrizioni che dovrà osservare la Ditta;
- Nota via fax n.72770 del 27.09.2011 – **Regione Piemonte Settore decentrato OO.PP.** che dichiara che non risultano presenti interferenze con la rete idrografica di competenza e ricorda gli adempimenti relativi alla denuncia di costruzione della linea elettrica BT di allacciamento alla rete ENEL ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/84;
- Nota n. 2164 del 24.01.2012 del **Comando Regione Militare Nord** che esprime parere favorevole;
- Nota n. 93346 del 28.09.2011 di **ARPA Dipartimento di Vercelli**, parere definitivo che detta prescrizioni;
- Nota n. 0084239 del 27.09.2011 parere definitivo del **Settore Tutela Ambientale** della Provincia che detta prescrizioni;
- Nota n. 14413 del 11.10.2011 del **Comune di Santhià** che esprime parere favorevole in relazione all'art. 20 del D.P.R. 380/2001. Il parere è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e alla presentazione di indagine geologica ai sensi del D.M. 11.03.1988. Si vedano in merito le note n. 8941 del 5 aprile 2012 della Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici, la nota n. 12332 del 05.04.2012 della Regione Piemonte – Settore valorizzazione del Paesaggio nonché il parere favorevole del Servizio Difesa del Suolo della Provincia.

Tutte le note sopraelencate fanno parte dell'allegato sub **B)** alla presente determinazione;

Tutte le osservazioni e le note pervenute durante l'iter istruttorio sono state elencate e sintetizzate nella relazione del Responsabile del Procedimento datata giugno 2012 e sono agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

Ricordato che la conferenza dei servizi è regolata dalla L. 241/90. In proposito si richiama l'art. 14 – ter il quale, al comma 7) così dispone : *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*;

Dato atto che:

- l'**Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.** ha presentato, in data 18.08.2011 copia del preventivo di connessione (TO285175) rilasciato da **ENEL**, mentre la relativa accettazione avvenuta 05.09.2011 è pervenuta il 21.02.2012 con nota prot. in arrivo n. 15518;
- Il proponente in data 20.06.2012 con nota PEC n. 49859 del 20.06.2012 ha comunicato che il progetto in oggetto non è soggetto al rilascio del NULLA OSTA del Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento anche a quanto affermato dal preventivo ENEL al capitolo 6.

Visto:

- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, ed in particolare l’art.3 “Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l’attuazione del piano regionale;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione” pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 “Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti” nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 “Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;
- Il D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
- Vista la D.C.P. n. 46 del 26.03.2012 con la quale, tra l’altro, si è stabilito: “di confermare la durata del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.L.gs 387/2003 in anni 15, salva diversa durata dei contributi statali, dimostrata dal proponente

Visto inoltre:

- le valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico maggio 2012, agli atti di questa Amministrazione, le cui prescrizioni sono riportate nell’allegato A) della presente determinazione;
- le osservazioni e pareri pervenuti nell’ambito dell’istruttoria esperita nonché gli approfondimenti effettuati nell’ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali delle sedute del 28 settembre 2011 e del 3 maggio 2012;
- I verbali delle Conferenza dei Servizi svoltesi in data settembre 2011 e del 3 maggio 2012, agli atti di questa Amministrazione;

- le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata Giugno 2012, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 05 luglio 2012:

“Conclusioni e proposte all'Autorità Competente:

Tenuto conto:

- della documentazione presentata dalla **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.**, con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT), delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico Maggio 2012, agli atti della Conferenza dei Servizi del 03.05.2012;
- delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali del 28.09.2011 e del 03.05.2012.
- delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 03.05.2012, come da verbale agli atti;
- della documentazione presentata dalla **Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.** a seguito delle richieste della Conferenza dei servizi del 03.05.2012

si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs.n.387/2003, alla realizzazione ed all'esercizio dell'“*Impianto fotovoltaico da 98,00 kWp a terra*” ” da situarsi su canale di derivazione esistente denominato Brunenga – Località Cascina Castelnovo, Santhià (VC) – fg.10 mappale n. 84 del N.C.T., ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 - in capo alla **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.**, con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT), in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 03.05.2012, alle condizioni tutte individuate in sede di Conferenza stessa.”.

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dalla **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.**, con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT), composto degli elaborati sopra indicati.

#### DETERMINA


1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 03 maggio 2012 relativamente al progetto per intervento di “*Impianto fotovoltaico da 98,00 kWp a terra*” da situarsi su canale di derivazione esistente denominato Brunenga – Località Cascina Castelnovo, Santhià (VC) – fg.10 mappale n. 84 del N.C.T., presentato dalla **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.**, con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT);
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 03 maggio 2012;
3. Di approvare il Progetto di “*Impianto fotovoltaico da 98,00 kWp a terra*” da situarsi su canale di derivazione esistente denominato Brunenga – Località Cascina Castelnovo, Santhià (VC) – fg.10 mappale n. 84 del N.C.T., composto dei documenti ed elaborati elencati in premessa;
4. Di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'“*Impianto fotovoltaico da 98,00 kWp a terra*” da situarsi su canale di derivazione esistente denominato Brunenga – Località Cascina Castelnovo, Santhià (VC) – fg.10 mappale n. 84 del N.C.T., in capo alla **Società Electra s.n.c. di Bona Pier Carlo & C.** (CF. 00814430054) con sede legale in Strada Loreto 1/A, Costigliole d'Asti (AT), nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) e sub B) alla presente determinazione.

5. Di autorizzare l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e della L.R. 32/2008 e s.m.i. in quanto le opere ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico;
6. Di disporre la durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., per anni quindici (15); ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il proponente o il gestore dell'impianto è tenuto a presentare regolare istanza alla Provincia di Vercelli almeno cinque (5) mesi prima della data di scadenza.
7. Di ribadire tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento n. 3243 del 15.11.2010, di esclusione dalla V.I.A, per quanto non già ottemperate in fase di progettazione definitiva;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
9. Gli allegati A) e B), costituiti rispettivamente da n.4 e n. 26 pagine sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;
10. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 la presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
11. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
12. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, il presente provvedimento costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
13. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella presente autorizzazione si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure;
14. Di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, siano risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di Santhià (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

**per IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**L'INCARICATO DI POSIZIONE**  
**ORGANIZZATIVA**  
**(Emanuela BROGLIA)**

  
\_\_\_\_\_